

## VITA SOCIALE

# CITTADINANZA ITALIANA



**Graziano Del Treppo**  
Consulente INAS CISL  
Consigliere europeo EURES  
Presidente del COMITES di Chambéry

Chi è cittadino italiano o cittadina italiana ?

Come si perde o si perdeva la cittadinanza italiana, chi non l'ha persa ?

Come si può diventare o ridiventare cittadino italiano o cittadina italiana ?

Sono domande che vengono spesso fatte ai Consolati, ai Patronati e anche a LA VOCE.

Non è sempre facile districarsi in questo mondo in cui le leggi o gli accordi internazionali sono stati talora modificati.

Prima di tutto devo riconoscere che le spiegazioni che si possono trovare sui siti Internet dei Consolati sono ben chiare e non posso che consigliare i nostri lettori interessati a consultare queste spiegazioni. Cercherò comunque in questo articolo e nei prossimi articoli di esaminare le varie situazioni.

### *Jus sanguinis*

L'Italia ha basato la sua legislazione in materia di cittadinanza sul principio del « diritto del sangue » secondo il quale è cittadino Italiano chi ha un genitore italiano, e dunque sia il padre che la madre.

Per quel che riguarda la madre è bene ricordare che fino al 1° gennaio 1948 solo il padre trasmetteva la cittadinanza italiana ai figli. Grazie alla Costituzione della Repubblica italiana, entrata appunto in vigore il 1° gennaio 1948 anche la madre può giustamente trasmettere ai figli la cittadinanza italiana, e questo anche se il padre non è italiano.

Di conseguenza, chi è nato prima del 1948 da madre italiana e da padre non italiano, non ha potuto beneficiare della trasmissione diretta della cittadinanza.

In virtù dunque di questo « *jus sanguinis* » la cittadinanza italiana è trasmessa automaticamente, per filiazione.

Noto che anche altri Paesi si basano sullo « *jus sanguinis* » ma talora si basano sullo « *jus soli* » cioè il « diritto del suolo » dove si nasce, per cui è cittadino di un Paese colui che nasce in quel Paese.

Il sistema francese in particolare è basato sullo « *jus soli* ».

### *Importante : informare il Consolato della nascita dei figli !*

Affinché il possesso della cittadinanza italiana sia effettivo è necessario far pervenire al Consolato un *Extrait d'Acte de Naissance*, redatto su modulo plurilingue, alla nascita di ogni figlio.

In certi casi (genitori non sposati, o uniti con il contratto francese PACS...) sarà necessario esibire un Atto di nascita integrale tradotto in italiano da un traduttore giurato, ma per questi casi particolari rimando ancora una volta alle istruzioni che si trovano sui siti dei Consolati.

Il Consolato quindi comunica la nascita al Comune italiano in cui è iscritto il genitore nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Approfitto per ricordare che è **obbligatorio comunicare al Consolato ogni cambiamento di stato civile, non solo le nascite, ma anche i matrimoni e i decessi, come d'altronde è obbligatorio segnalare ogni cambiamento di indirizzo postale !**

Il trascurare questo obbligo provoca spesso inconvenienti amministrativi anche sgradevoli.

### *Eccezioni allo « jus sanguinis »*

La legge italiana prevede anche alcune eccezioni. Possono infatti diventare cittadini italiani :

► **i cittadini stranieri nati in Italia** che abbiano risieduto in Italia fino all'età di 18 anni e che dichiarino di voler acquisire la cittadinanza italiana ;

► **si può acquisire la cittadinanza italiana anche per riconoscimento di paternità o maternità** finché il figlio o la figlia sono ancora minorenni. Se il figlio o la figlia riconosciuti sono già maggiorenni, sarà necessaria l'« elezione di cittadinanza » da parte loro : cioè devono accettare la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento di paternità o maternità.

► **si può diventare italiani anche per adozione** : se il minore straniero è adottato da un cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria italiana,

- o anche se l'adozione è pronunciata all'estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

- Se l'adottato è maggiorenne può diventare italiano per naturalizzazione dopo un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all'adozione.

*Svilupperemo nei prossimi numeri de LA VOCE altri aspetti che riguardano la cittadinanza italiana :*

- come si può o come si è potuto perderla,
- o come era stato fatto credere erroneamente alle donne che avevano perso la cittadinanza italiana per matrimonio con uno straniero (tra il 1948 e il 1973),
- come recuperarla, ecc.